REGOLAMENTO (CEE) N. 392/71 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati viene riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che, ai termini del secondo capoverso di detto paragrafo 3, tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che, con lettera del 10 dicembre 1970, le autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria si sono dichiarate disposte ad offrire tale garanzia per l'esportazione di alcuni vini verso la Comunità ; che dette autorità grantiscono che tutte le esportazioni di vini in causa, realizzate per il tramite dell'azienda Vinimpex, esportatore esclusivo, saranno effettuate in base alle condizioni e modalità concordate ;

considerando che le anzidette autorità s'impegnano a provvedere affinchè le consegne dei prodotti in causa non vengano effettuate a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti dei dazi doganali e validi nel giorno dello sdoganamento, e affinchè venga evitata qualsiasi deviazione di traffico ; che a tal fine prenderanno ogni utile misura per evitare che venga fatto ricorso in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti dei dazi doganali, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di vendita, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate ad altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che l'impresa Vinimpex s'impegna a comunicare regolamente alla Commissione i particolari relativi alle esportazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con l'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria ; che, a seguito di tali discussioni, si può ritenere che detto paese terzo sia in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorra pertanto riscuotere una tassa di compensazione all'importazione dei suddetti prodotti originari e in provenienza dalla Bulgaria ; che è pertanto opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione, del 28 ottobre 1970, relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi [3] ;

considerando inoltre che è necessario apportare alcune modifiche ai considerando di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel terzo considerando del regolamento (CEE) n. 2223/70

a) il testo del quarto trattino è sostituito dal testo seguente :

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.
[3] GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.

« — con domanda dell'11 agosto 1970 le autorità competenti della Repubblica popolare ungherese, » ;

b) il testo del settimo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — con domanda del 5 giugno 1970 le autorità competenti della Repubblica socialista di Romania, ».

2. Nel quarto considerando del regolamento (CEE) n. 2223/70

a) il testo della quarta frase è sostituito dal testo seguente :

« che le competenti autorità ungheresi garantiscono che tutte le esportazioni dei vini in causa realizzate per il tramite dell'azienda Monimpex, esportatore esclusivo, si effettueranno secondo le condizioni e modalità convenute ; »,

b) il testo della settima frase è sostituito dal testo seguente :

« che le competenti autorità romene garantiscono che tutte le esportazioni dei vini in causa realizzate per il tramite della Romagricola, esportatore esclusivo, si effettueranno secondo le condizioni e modalità convenute ; ».

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 è completato al punto 3 dall'aggiunta, prima del trattino riguardante l'Ungheria, dal trattino seguente : « — della Bulgaria ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI